

***NORME REGOLAMENTARI PER IL CONFERIMENTO
DELL'INCARICO DI DIRETTORE DELL'IRES***

(Adottato con delibera n. 23 del C.d.A. del 26.11.2003
successivamente modificato con delibera n. 27 del C.d.A. del
30.10.2013)

Art. 1

FINALITA'

1. Il presente Regolamento disciplina, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 26 della legge regionale 8 agosto 1997 n. 51, agli artt. 8 e 13 della legge regionale 3 settembre 1991, n. 43 e nel rispetto di principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, nonché nel rispetto dei principi di trasparenza e di partecipazione di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 241 i criteri, le modalità ed i requisiti per l'affidamento e la revoca dell'incarico di Direttore dell'Istituto per le Ricerche Economico Sociali del Piemonte (di seguito denominato IRES).

Art. 2

FUNZIONI E DURATA DELL'INCARICO

1. Il Direttore è responsabile dell'attuazione del programma di attività e degli obiettivi definiti dal Consiglio di Amministrazione. Dirige e coordina l'attività dell'Istituto; è responsabile del personale e della gestione amministrativa dell'Istituto. Riferisce con cadenza annuale della sua attività e dei risultati al Presidente e al Consiglio di Amministrazione, al fine della verifica del raggiungimento degli obiettivi definiti dal Consiglio di Amministrazione.
2. La funzione di Direttore è conferita con contratto di diritto privato a tempo determinato di durata non superiore a quattro anni, rinnovabile una sola volta e revocabile in qualunque momento.

3. Al Direttore si applicano, per tutta la durata dell'incarico, le norme in materia di responsabilità e di incompatibilità previste per i dirigenti regionali.

Art. 3

REQUISITI SOGGETTIVI

1. La funzione di Direttore dell'IRES può essere conferita dal Consiglio di Amministrazione:
 - a dirigenti dell'Istituto in possesso del diploma di laurea e di cinque anni di responsabilità dirigenziali;
 - a persone in possesso del diploma di laurea e di particolare e comprovata qualificazione professionale, maturata attraverso esperienze dirigenziali della durata di almeno cinque anni in Enti o Strutture di ricerca o nell'ambito della docenza universitaria;
 - a persone in possesso del diploma di laurea e di particolare e comprovata qualificazione professionale, maturata attraverso esperienze dirigenziali della durata di almeno cinque anni in Enti e organizzazioni pubbliche o private;
 - a persone in possesso del diploma di laurea e di particolare e comprovata qualificazione professionale, almeno quinquennale, maturata attraverso esperienze nell'ambito delle libere professioni, dell'avvocatura dello stato e delle magistrature.

Art. 4

INCOMPATIBILITA'

1. Non possono essere nominati Direttore i dipendenti regionali, dipendenti IRES Piemonte o di altri Enti regionali, licenziati o cessati per dimissioni, decadenza o collocamento in quiescenza, se non sono trascorsi almeno cinque anni dalle dimissioni, decadenza o collocamento in quiescenza.

2. Fermo quanto disposto dal comma 1, saranno inoltre esclusi dal bando:
- a) coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per reato commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dall'art. 166 del codice penale;
 - b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;
 - c) coloro che sono stati sottoposti anche con provvedimento non definitivo ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall'art. 15 della legge 3 agosto 1988 n. 327 (*Norme in materia di misure di prevenzione personali*) e dall'art. 14 della legge 19 marzo 1990 n. 55 (*Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale*);
 - d) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata.

Art. 5

AVVIO DEL PROCEDIMENTO

1. Il Presidente pone all'ordine del giorno almeno sei mesi prima della scadenza dell'incarico del Direttore la delibera di cui al comma secondo. L'Ufficio Amministrazione e Personale predispone bozza di bando di selezione che consegna al Presidente almeno sette mesi prima della scadenza dell'incarico.
2. Il Consiglio di Amministrazione delibera l'avvio del procedimento per il conferimento del nuovo incarico almeno cinque mesi prima della scadenza del contratto relativo al Direttore in carica al momento. Il Consiglio di Amministrazione delibera altresì il bando di selezione.

3. A cura dell'Ufficio Amministrazione e Personale, entro il termine di giorni otto dalla delibera di cui al comma 2, dovrà essere richiesta la pubblicazione del bando del concorso sul *Bollettino Ufficiale* della Regione Piemonte e con l'indicazione dei criteri e dei requisiti di partecipazione, dell'Ufficio procedente e del Responsabile del procedimento.
4. Le domande di ammissione alla selezione dovranno pervenire all'Ufficio procedente istituito presso la Segreteria di Presidenza, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando. Ad esse dovranno essere allegati i documenti attestanti i requisiti di cui all'art. 3, nonché la dichiarazione di non sussistenza delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 4. Il candidato dovrà allegare alla domanda il relativo *curriculum*, nonché ogni documento che ritenga opportuno al fine della propria valutazione.

Art. 6

VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE

1. Entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 5, comma quarto, l'Ufficio procedente provvede alla verifica della regolarità delle domande, della sussistenza dei requisiti formali e dell'assenza di incompatibilità, ai sensi degli artt. 3 e 4. Nel medesimo termine provvede alla trasmissione al Presidente del Consiglio di Amministrazione delle domande che soddisfano tali requisiti.
2. Il Presidente sottopone le candidature al Consiglio di Amministrazione nella prima adunanza utile o da convocarsi appositamente entro il termine di scadenza dell'incarico. Al termine dell'esame delle candidature, da parte del Consiglio di Amministrazione, il Presidente propone il candidato che ritiene più idoneo con proprio motivato parere.

Art. 7

CONFERIMENTO DELL'INCARICO

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera il conferimento dell'incarico di Direttore e, contestualmente, dà mandato al Presidente per la stipulazione del relativo contratto a tempo determinato di diritto privato.
2. La delibera del Consiglio di Amministrazione di nomina del Direttore ne determina anche la retribuzione annua, tenuto conto dei parametri stabiliti dall'articolo 29 comma 2 della legge regionale 8 agosto 1997 n. 51 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.
3. Le funzioni vicarie di direzione, sono affidate dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza semplice dei presenti e previa consultazione del Direttore, ad un Dirigente Responsabile di Area/Settore e/o Progetto. Le funzioni vicarie sono svolte in caso di assenza e di impedimento del Direttore; l'incarico di vicario, svolto a titolo gratuito, cessa con la cessazione dell'incarico del Direttore in carica.

Art. 8

REVOCA

1. Il Direttore può essere revocato dall'incarico anche prima della scadenza del termine con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
2. La revoca è obbligatoria nel caso di gravi violazioni della legge istitutiva dell'IRES Piemonte e delle norme regolamentari, nonché nel caso di rilevanti inadempienze rispetto ai compiti assegnati.

3. La revoca dovrà essere comunicata mediante lettera raccomandata ed avrà efficacia decorso il termine di giorni quindici dal ricevimento. Per gravi motivi tale termine potrà essere omesso e la revoca avrà in tal caso efficacia immediata.
4. La delibera del Consiglio di Amministrazione che dispone la revoca del Direttore provvede ai sensi dell'art. 5 e si applicano le disposizioni dell'articolo 9.

Art. 9

CESSAZIONE DELL'INCARICO. SUPPLENZA

1. Salvo quanto previsto dall'art. 8, comma terzo, in ogni altro caso di cessazione dell'incarico del Direttore prima della scadenza del termine, il Presidente deve promuovere, nella prima adunanza utile o da convocarsi appositamente nel termine di trenta giorni dalla cessazione, la delibera del Consiglio di Amministrazione di avvio del procedimento per il conferimento di un nuovo incarico.
2. Dalla cessazione del Direttore dall'incarico fino alla stipulazione del nuovo contratto, le funzioni del Direttore sono conferite dal Consiglio di Amministrazione al dirigente con maggiore anzianità di servizio presso l'Istituto.

Art. 10

NORME FINALI E DI COORDINAMENTO

1. Tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con il presente Regolamento sono da considerarsi abrogate. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme di legge vigenti e loro successive modificazioni ed integrazioni.